



COMUNE DI CERES

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10070 - Tel. (0123) 53.316 - Fax. (0123) 53.501
Codice Fiscale 83000610010 - Partita IVA 04393920014

Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 7 agosto 2014

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Ceres, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) quiete pubblica e privata;
 - d) protezione e tutela degli animali;
 - e) esercizi pubblici.

Art. 3 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito agli Agenti di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali e di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste da leggi regionali e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri Enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli Agenti di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi ed ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

Art. 4 Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per esse determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3. Ogni violazione delle disposizioni del regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca delle medesime, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla Legge.

7. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, avvertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti

TITOLO II SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 5 Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, zone di particolare interesse artistico e naturale, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferiate e altri beni pubblici e privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere od appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni. A salvaguardia delle zone di particolare interesse storico - ambientale ovvero per ragioni di sicurezza stradale, sono in particolare interdette a qualsiasi gioco con la palla (ovvero con il pallone) : Piazza Municipio, Piazza Europa, Piazzetta di San Rocco, Piazza IV Novembre, Piazza Scarveiri;
 - g) utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte dei maggiori di anni dodici;

- h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- q) sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
- r) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- s) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 6 Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, verso la via pubblica o comunque aperta al pubblico o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni provocando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, tovaglie o simili quando cioè determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
2. E' vietato stendere il bucato o simile sulle finestre, balconi, terrazze, in qualsiasi parte dell'esterno delle abitazioni sui lati della pubblica via, nei passaggi e nei giardini pubblici.

Art. 7 Accensione di fuochi

- 1) E' vietato a chiunque bruciare materiali di qualsivoglia tipo e/o origine all'interno della perimetrazione del centro abitato.
- 2) Nel periodo di grave pericolosità decretato ai sensi della Legge 353/2000, valgono le restrizioni dettate dalla Regione.
- 3) Al di fuori della perimetrazione del centro abitato, qualora le condizioni meteorologiche lo permettano, è consentito, ad una distanza superiore a metri 50 dai luoghi indicati dall'art. 52 comma 2 T.U.L.P.S., ivi comprese le strade, accendere fuochi

al fine della manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei giardini, dei prati, dei fossi e/o comunque degli immobili che necessitano di pulizia.

4) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

5) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

6) Visto anche l'art. 844 del Codice Civile relativo alla disciplina delle immissioni, il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione delle persone e dei luoghi.

Art. 8 Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualsiasi scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque a uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore ai due metri.

3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti a qualunque titolo.

4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili sono tenuti al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede o suolo pubblico prospiciente l'immobile stesso.

7. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime, allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano depositati e allo sfalcio delle parti erbose.

8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

9. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

Art. 9 Rifiuti

1. I rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo dei contenitori, i

rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non é consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi e rifiuti sciolti all'esterno dei contenitori stessi.

3. Le frazioni di rifiuto per le quali é prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o da oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi. Essi possono essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

5. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate.

6. E' inoltre vietato ai proprietari a ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Art. 10 Sgombero neve

1. Verificandosi nevicata, i proprietari delle case hanno l'obbligo dello sgombero della neve dai marciapiedi per tutta la lunghezza della loro proprietà; mancando i marciapiedi, lo sgombero si effettuera' per uno spazio di almeno metri 1,50 di profondità e per tutta la lunghezza del proprio muro frontale.

2. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

3. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatasi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonche' tutti i blocchi di neve o di ghiaccio assoggettati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazze od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici o cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione all'Autorità comunale.

Art. 11 Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni 7 anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su

proposta motivata dell' ufficio tecnico comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformita' ai criteri dettati dagli uffici stessi.

Articolo 12 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio e' fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La possibilita' di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprieta'.
3. Non è comunque consentita la collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate degli edifici ubicati all'interno del centro abitato.
4. Il Sindaco con proprie ordinanze puo' individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali e' vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa e' subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
5. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) e' oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art. 13 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, articolo 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b) la loro installazione non e' soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unita' abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
 - e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda

- del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
- f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
- g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
- h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
- i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
- l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
- m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
- n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
- o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
- p) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- q) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- r) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).
6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
- a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5, fatto salvo un periodo di moratoria fino al 31 dicembre 2004 in cui non verranno comunque comminate sanzioni amministrative;
- b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
- c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
- d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di

conformita' rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

Art. 14 Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati é vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1. lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle aree verdi.

Art. 15 Disposizioni sul verde privato

1. In conformita' a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi e comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti dei veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 16 Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, é vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti, o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
 - c) i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree

indicati nel comma 2., sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 17 Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 13 si distinguono in:

- a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso e benefico;
- b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
- c) stagionali: sono altresì le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongono ogni anno;
- d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Art. 18 Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Art. 19 Occupazione con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 20 Occupazione con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti la pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere utilizzata, alle condizioni di cui al punto 1., anche ai privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

Art. 21 Occupazione con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo e dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree e spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai

competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità'.

Art. 22 Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata, deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 23 Occupazioni per attività di riparazione dei veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano l'attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via, è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1. è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Art. 24 Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, ai competenti uffici comunali.

2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 25 Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non é consentita la collocazione di insegne, certelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

Art. 26 Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, é subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.

Art. 27 Occupazioni per comizi e raccolta firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono le elezioni o referendum, é concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richiesta prenotate successivamente.

Art. 28 Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

Art. 29 Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 30 Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti la pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo é valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture non possono permanere al suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 31 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, puo' consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilita' ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attivita' sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali o annuali, le attivita' di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attivita' analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, é subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 32 Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, senza necessita' di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, possono esercitare l'attivita' in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) é vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) é vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilita', nonche' nelle zone di particolare interesse storico e ambientale;
 - c) non é consentito sostare nello stesso punto per piu' di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
 - d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attivita' non puo' esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
 - e) a tutela della igienicita' dei prodotti posti in vendita e a salvaguardia della incolumita' personale, la sosta non é consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimita' di scavi o cantieri o altre fonti di polverosita' o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non é consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
 - f) l'attivita' non puo' essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;
 - g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati;
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potra' vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 33 Mestieri girovagli

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non é soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili é consentito nelle aree pedonali, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 34 Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unita' Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i piu' idonei provvedimenti perche' chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilita' della attivita' esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi tecnici comunali o delle Unita' Sanitarie locali, puo' vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione, attivita' che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attivita' che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art. 35 Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attivita' lavorative che siano fonte, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attivita' lavorative tra le ore 22 e le ore 6 é subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali o dalle Unita' Sanitarie Locali ed é comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attivita', o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui é esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dalle Unita' Sanitarie Locali, il divieto di esercitare puo', con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 36 Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi dall'esterno tra le ore 22 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 37 Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'art. 33, commi 1 e 2.

Art. 38 Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 39 Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 22.00 alle ore 08.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 40 Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle

disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorche' sia intermittente.

2. La disposizione di cui al comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non puo', in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 41 Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza é fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno e sofferenza.

2. E' vietato abbandonare animali domestici.

3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 42 Divieti specifici

1. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 43 Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini é vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non piu' disturbare la quiete pubblica o privata.

Art. 44 Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente é fatto obbligo ai proprietari dei cani apporre il micro cip nel rispetto delle normative vigenti.

2. Ferme restando le disposizioni vigenti per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumita' pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media come previsto dalla legislazione vigente, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve avere lunghezza superiore ai due metri.

3. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, viene normata dalla Legge Regionale 26/07/1993 n.34, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti

legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori dei rifiuti solidi urbani.

7. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

8. E' vietato introdurre cani, ancorche' condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, piu' particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 45 Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza puo' disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio comunale.

TITOLO VI NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 46 Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menu' e prezzi.

Art. 47 Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore, quando previsto.

Art. 48 Approvazione del Regolamento

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 19/11/1985, nonche' tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

2. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entrera' in vigore dopo l'approvazione superiore e la susseguente pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune di Ceres.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Sanzioni Amministrative

Approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 7 agosto 2014

ARTICOLI

SANZIONI

Art. 5 Comportamenti vietati

Comma 1.

lett. a) - b) - c)	rimuovere			
	h) lanciare dai veicoli	da	€ 64,00 a	€ 464,00
lett. c)	manomettere o imbrattare			
	n) manomettere o rompere			
	p)	da	€ 40,00 a	€ 300,00
lett. d) - e)				
	h) collocare sui veicoli			
	i) - o)			
	n) spostare o insudiciare	da	€ 25,00 a	€ 200,00
lett. c)	uso improprio			
	f) - g) - l) - m)	da	€ 25,00 a	€ 200,00
lett. q)			(T.U.L.P.S.)	
lett. r)	versare solidi o liquidi	da	€ 25,00 a	€ 200,00
lett. r)	ostruire o deviare	da	€ 64,00 a	€ 464,00
lett. s)	impedire l'utilizzazione o superamento delle barriere architettoniche	da	€ 64,00 a	€ 464,00
lett. s)	ostruire con veicoli		Codice della Strada	

Art. 6 Altre attivita' vietate

Comma 1.

lett. a) - c)		da	€ 25,00 a	€ 200,00
lett. b) - d) - e)		da	€ 25,00 a	€ 200,00
Comma 2.		da	€ 25,00 a	€ 200,00

Art. 7 Accensione di fuochi

da	€ 100,00 a	€ 500,00
(sanzione accessoria: ripristino immediato stato dei luoghi)		

Art. 8 Nettezza del suolo e dell'abitato

Commi 1. - 3. - 4. - 5. - 6. - 8.	da	€ 25,00 a	€ 200,00
Commi 2. - 9.	da	€ 40,00 a	€ 300,00
Comma 7.	da	€ 64,00 a	€ 464,00

Art. 9 Rifiuti

Comma 1.	da	€ 25,00	a	€ 200,00
Comma 2.	da	€ 25,00	a	€ 200,00
Commi 3. - 4. - 5.	D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152			
Comma 6. rendere impossibile la raccolta	da	€ 25,00	a	€ 200,00

Art. 10 Sgombero neve

Commi 1. - 2. - 3. - 4.	da	€ 25,00	a	€ 200,00
-------------------------	----	---------	---	----------

Art. 11 Manutenzione delle facciate degli edifici

da	€ 100,00	a	€ 500,00
----	----------	---	----------

Art. 12 Tende su facciate di edifici

da	€ 64,00	a	€ 464,00
----	---------	---	----------

Art. 13 Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

da	€ 64,00	a	€ 464,00
----	---------	---	----------

Art. 14 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

Comma 1.

lett. c) con veicoli non a motore				
d) - e)	da	€ 25,00	a	€ 200,00
lett. a) danni lievi	da	€ 25,00	a	€ 200,00
lett. b)	da	€ 40,00	a	€ 300,00
lett. a) danni gravi	da	€ 64,00	a	€ 464,00
lett. c) con motore o rimorchio	da	€ 100,00	a	€ 500,00

oltre la sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore, ove questo non provveda immediatamente.

ARTICOLI

SANZIONI

Art. 15 Disposizioni sul verde privato

Codice della Strada

Art. 16 Disposizioni generali

Comma 1.	da	€ 25,00	a	€ 200,00
	se l'occupazione non supera i 2 metri quadrati			

Art. 17 Specificazioni

Comma 3.	da	€ 64,00	a	€ 464,00
----------	----	---------	---	----------

Art. 18 Occupazioni per manifestazioni

Comma 1.	da	€ 100,00 a	€ 500,00
Comma 5.	da	€ 40,00 a	€ 300,00

ARTICOLI

SANZIONI

Art. 19 Occupazioni con spettacoli viaggianti da € 100,00 a € 500,00

Art. 20 Occupazione con elementi di arredo

Commi 1. - 2. da € 25,00 a € 200,00

Art. 21 Occupazioni con strutture pubblicitarie

Commi 1. - 2. da € 25,00 a € 200,00
 Comma 3. Pagamento tassa sulla pubblicita'
 o cessazione dell'occupazione

Art. 22 Occupazioni per lavori di pubblica utilita'

Comma 1. da € 100,00 a € 500,00
 Comma 2. Codice della Strada

Art. 23 Occupazione per attività di riparazione veicoli

Comma 1. da € 64,00 a € 464,00
 Comma 1. (SE NON OPPORTUNATAMENTE
 SEGNALATA) da € 25,00 a € 200,00
 Comma 3. da € 40,00 a € 300,00
 Comma 4. da € 25,00 a € 200,00

Art. 24 Occupazione per traslochi

Comma 1. da € 25,00 a € 200,00
 Comma 2. da € 25,00 a € 200,00

Art. 25 Occupazione del soprassuolo Pagamento tassa di occupazione
 o cessazione dell'occupazione.

Art. 26 Occupazioni di altra natura

Comma 1. da € 64,00 a € 464,00
 se l'occupazione non é superiore
 a 2 mq. la sanzione é ridotta del 50%

**Art. 27 Occupazione per comizi e
 raccolta firme** da € 25,00 a € 200,00

Art. 28 Occupazioni con dehors

Comma 1. da € 64,00 a € 464,00
Comma 2. da € 40,00 a € 300,00

Art. 29 Occupazione per temporanea esposizione

Comma 1. da € 100,00 a € 500,00
Comma 2. D.Lgs 31 Marzo 1998, n. 114 e smi

Art. 30 Occupazione per esposizione di merci

Comma 1. da € 64,00 a € 464,00
Comma 2. - 3. - 4. da € 25,00 a € 200,00

Art. 31 Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali

Comma 1. da € 100,00 a € 500,00
Comma 2. D.Lgs 31 Marzo 1998, n. 114 e smi

Art. 32 Commercio in forma itinerante

Comma 1.
lett. b) - c) - d) - e) - f) da € 100,00 a € 500,00
lett. g) CON VEICOLI DIVERSI DA QUELLI
OMOLOGATI PER VENDITA DI
CALDARROSTE, GELATI, ECC da € 40,00 a € 300,00

Art. 33 Mestieri girovaghi T.U.L.P.S.

Art. 34 Disposizioni generali da € 64,00 a € 464,00

Art. 35 Lavoro notturno da € 100,00 a € 500,00

Art. 36 Spettacoli e trattenimenti

Comma 1. da € 64,00 a € 464,00
Comma 2. da € 40,00 a € 300,00
Comma 3. da € 100,00 a € 500,00

Art. 37 Circoli privati Vedasi sanzioni art. 33
commi 1. e 2.

Art. 38 Abitazioni private da € 25,00 a € 200,00

Art. 39 Strumenti musicali da € 25,00 a € 200,00

Art. 40 Dispositivi acustici antifurto

Comma 1. Codice della Strada
Comma 2. da € 64,00 a € 464,00

ARTICOLI

SANZIONI

Art. 41 Tutela degli animali domestici

Commi 1. - 2.	Art. 727 Codice Penale
Comma 3.	da € 25,00 a € 200,00
Comma 3. (SE CON VEICOLI A MOTORE)	da € 64,00 a € 464,00

Art. 42 Divieti specifici

Comma 1.	Art. 727 Codice Penale
----------	------------------------

Art. 43 Animali molesti

Comma 1.	da € 25,00 a € 200,00
----------	-----------------------

Art. 44 Mantenimento dei cani

Commi 1. - 5.	Legge Regionale n° 34/93
Commi 2. (SPROVVISTI DI GUINZAGLIO)	
6.	da € 25,00 a € 200,00
Comma 2. (SE DI TAGLIA GROSSA O MEDIA O MORDACI SPROVVISTI DI MUSERUOLA)	da € 25,00 a € 200,00
Commi 3. - 4. - 7. - 8.	da € 25,00 a € 200,00

Art. 45 Esposizione dei prezzi

Comma 1.	da € 64,00 a € 464,00
----------	-----------------------

Art. 46 Amministrazione degli stabili

Comma 1.	da € 40,00 a € 300,00
----------	-----------------------

Comportamenti per i quali non é stata espressamente prevista una sanzione e che non costituiscono violazione di una norma speciale

da € 25,00 a € 200,00
